



COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Marconi, 2 – CAP 28070
Tel. 0321 / 846118 – 846469 – Fax 0321 / 846377
Tel. Uff. Tecnico 0321 / 846467
C. Fiscale 80001410036 – P. IVA 00417280039
tornaco@ruparpiemonte.it tornaco@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.tornaco.no.it

Prot. 2377

Tornaco, 13 settembre 2012

ORDINANZA SINDACALE N° 3/2012

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Preso atto che ai sensi di numerosi decreti ministeriali (20.05.1926 – 12.02.1938 – 17.04.1998) è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (*Thaumetopea Pityocampa*) e Euprottide da parte dei detentori di piante di *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus Sylvestris*, *Pinus Pinaster*, *Euproctis chrysorrhoea*, Linnaeus, *Traumatocampa pityocampa* in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati.

Considerato che i bruchi di processionaria possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

Che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta adottando tutte le misure necessarie a contenere e controllare il fenomeno infestante;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visti gli artt. 7 bis e 80 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17.04.1998

ORDINA

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali di adottare:

- **METODI PREVENTIVI:** interventi attuati durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali. Con le dovute precauzioni da parte dell'operatore si asporta, mediante il taglio dei rami infestati, i nidi di processionaria. Gli stessi dovranno poi essere chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, e successivamente inceneriti. L'incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico con esclusione tassativa di questi ultimi;
- **INTERVENTI COLTURALI:** interventi che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio dei rami deperiti degli alberi, il sommovimento degli strati più superficiali del terreno;

• **LOTTA BIOLOGICA:** è consigliabile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis var Kurstaki*. Questo prodotto non ha alcuna attività su altri insetti ed organismi animali e vegetali, quindi non è tossico per l'uomo; ha un potere insetticida elevato che si manifesta dopo 3-4 giorni dal trattamento e, per la sua modesta persistenza, può risultare conveniente ripetere l'intervento dopo 10-12 giorni, soprattutto nel caso di comparsa scalare delle larve;

• **LOTTA CON FEROMONI:** dal 1991 sono in commercio trappole al feromone che consentono la cattura dei maschi grazie al rilascio di una sostanza di sintesi analoga a quella prodotta in natura dalle femmine. Le trappole, del tipo a colla o ad imbuto, vanno appese alle piante delle specie gradite, nella parte esterna della chioma, a 2-2,5 m da terra.

ORDINA ALTRESI'

• Di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni di disinfestazione verranno coordinate dall'autorità comunale e dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.

AVVERTE

- Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione della salute e dell'ambiente;
- La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

DISPONE

- Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni, la polizia locale;
- La vigilanza si esercita mediante sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, e pubblicazione sul sito internet del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Il Sindaco
Gaudenzio Geom. Sarino